

23 gennaio 1988

IL POPOLO

DEMOCRAZIA CRISTIANA
DIREZIONE NAZIONALE
Ufficio Organizzativo

**REGOLAMENTO
PER IL
XVIII CONGRESSO NAZIONALE**



Approvato dal Consiglio Nazionale
nella seduta del 15 gennaio 1988

scat. 30

Libertas 78.
Don St. 1988



Norme generali e procedimento elettorale preparatorio

Sezione I - Sistemi di elezione, elettorato, rappresentanze, rapporti di rappresentanza

Art. 1 *Sistemi di elezione*

Il Segretario Politico è eletto dal Congresso nazionale, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti rappresentati.

Dopo il primo scrutinio, qualora nessuno dei candidati ottenga la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottenga la maggioranza assoluta dei voti rappresentati.

Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta si procede ad ulteriore votazione di ballottaggio tra i due candidati: è eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero dei voti espressi. In caso di parità, è eletto il candidato che ha maggiore anzianità di iscrizione al Partito.

I Consiglieri nazionali sono eletti dal Congresso nazionale.

I Delegati regionali al Congresso nazionale sono eletti dai delegati provinciali al pre-Congresso regionale.

I Delegati provinciali al pre-Congresso regionale sono eletti dai delegati sezionali, dai delegati degli eletti nell'Assemblea provinciale.

I Consiglieri nazionali, i Delegati regionali al Congresso ed i Delegati provinciali al pre-Congresso regionale sono eletti, con voto palese per le liste e segreto per le preferenze all'interno della lista votata, con il sistema proporzionale.

L'attribuzione del numero dei Delegati provinciali e regionali alle singole liste si effettua sulla base del rapporto di rappresentanza di cui all'art. 4.

I Delegati sezionali all'Assemblea provinciale sono eletti nella sezione dagli iscritti, con voto segreto, sulla base dell'elenco alfabetico dei soci della sezione stessa che abbiano presentato la loro candidatura.

I Consiglieri regionali, provinciali, comunali, eletti nelle liste della Democrazia Cristiana, esprimono fino ad un massimo del 10% della rappresentanza provinciale e votano in un unico seggio costituito presso il Comitato provinciale.

I Consiglieri non iscritti al Partito votano se hanno aderito al gruppo consiliare della Democrazia Cristiana.

L'elezione dei Delegati avviene con voto segreto tra un elenco alfabetico formato da

tutti gli eletti che abbiano presentato la loro candidatura.

Art. 2 *Elettorato attivo e passivo*

Sono elettori ed eleggibili nelle Assemblee sezionali, ai sensi del 5° comma dell'art. 2 dello Statuto, i soci del 1986 in regola con il tesseramento 1987.

Art. 3 *Rappresentanza*

Il tesseramento di riferimento, ai fini della determinazione delle rappresentanze sezionali, è quello 1986 in base alle risultanze dell'Ufficio organizzativo del Partito, sentita la Commissione centrale per il controllo del tesseramento per i casi oggetto di contenzioso secondo i termini statutari.

La rappresentanza, per l'elezione dei Delegati sezionali all'Assemblea provinciale e per l'elezione dei Delegati degli eletti, secondo quanto disposto dall'art. 19 dello Statuto, è costituita dalla rappresentanza espressa dagli iscritti nelle Assemblee di sezione e dalla rappresentanza dei Consiglieri comunali, provinciali e regionali della provincia.

Gli iscritti esprimono, nelle Assemblee sezionali, il 90% della rappresentanza sezionale ed i Consiglieri comunali, provinciali e regionali, di cui al 10° comma dell'art. 1 del presente regolamento, esprimono, nell'apposito seggio istituito presso il Comitato provinciale, fino al 10% della rappresentanza congressuale.

La rappresentanza delle Sezioni d'Ambiente è determinata dal numero degli iscritti alle sezioni stesse moltiplicato il valore teorico di ciascun iscritto alla provincia.

L'attribuzione della rappresentanza si effettua attraverso le seguenti operazioni:

a) si divide la rappresentanza congressuale provinciale per il numero totale degli iscritti della provincia;

b) tale rapporto, che rappresenta il valore teorico degli iscritti della provincia, viene moltiplicato per gli iscritti alle Sezioni d'Ambiente, ottenendo così l'intera rappresentanza di queste.

La reale rappresentanza attribuita alle sezioni territoriali si ricava sottraendo la rappresentanza delle Sezioni d'Ambiente a quella provinciale complessiva.

Per quanto riguarda la rappresentanza definitiva delle singole sezioni territoriali

in caso di presenza di Sezioni d'Ambiente nel Comitato provinciale di competenza, occorre sottrarre a ciascuna di esse la percentuale ottenuta dal rapporto tra rappresentanza complessiva provinciale e rappresentanza delle Sezioni d'Ambiente.

La rappresentanza del pre-Congresso regionale è costituita dalla rappresentanza dei Delegati eletti dalle Assemblee provinciali.

La rappresentanza del Congresso nazionale è costituita dalla rappresentanza dei Delegati eletti dai pre-Congressi regionali, dalla rappresentanza dei Delegati eletti dai Comitati e dalle sezioni all'estero, e dalla rappresentanza dei Parlamentari.

I Parlamentari eletti nelle liste della Democrazia Cristiana, che hanno aderito ai relativi Gruppi parlamentari, esprimono 1/10 dei voti complessivi ottenuti dal Partito nell'intero territorio nazionale nelle ultime consultazioni politiche per l'elezione della Camera dei Deputati.

Art. 4 *Rapporti di rappresentanza per la determinazione del numero dei Delegati spettanti alle sezioni ed alle singole liste provinciali e regionali*

Sono eletti delegati sezionali all'Assemblea provinciale:

— per le sezioni fino a 100 iscritti: i candidati che abbiano raggiunto il 10% dei voti rappresentati riferiti ai voti validi;

— per le sezioni da 100 a 700 iscritti, i candidati che abbiano raggiunto il 5% dei voti rappresentati riferiti ai voti validi;

— per le sezioni con oltre 700 iscritti, i candidati che abbiano raggiunto il 3% dei voti rappresentati riferiti ai voti validi.

Per la determinazione del numero dei Delegati provinciali al pre-Congresso regionale spettanti a ciascuna lista, vengono adottati i seguenti rapporti di rappresentanza:

a) un Delegato ogni 4.000 voti rappresentati o frazione, se uguale o superiore alla metà della rappresentanza, per le province appartenenti a regioni dove il Partito ha conseguito oltre 500.000 voti;

b) un Delegato ogni 2.000 voti rappresentati o frazione, se uguale o superiore alla metà del rapporto di rappresentanza, per le province appartenenti a regioni dove il Partito ha conseguito un numero di voti inferiore a 500.000;

c) un Delegato ogni 400 voti rappresentati o frazione, se uguale o superiore alla metà del rapporto di rappresentanza, per la



IL POPOLO

REGOLAMENTO PER IL XVIII CONGRESSO NAZIONALE

Valle d'Aosta ed il Trentino-Alto Adige. Per la determinazione del numero dei Delegati regionali al Congresso nazionale, spettanti a ciascuna lista, il rapporto di rappresentanza è di un delegato ogni 15.000 voti rappresentati o frazione, se uguale o superiore a 5.000 voti rappresentati.

Sezione II - Determinazione delle rappresentanze congressuali, convocazione delle Assemblee provinciali e dei pre-Congressi regionali, indizione delle Assemblee sezionali

Art. 5 Adempimenti della Direzione nazionale

La Direzione nazionale:

a) fissa i termini per la celebrazione delle Assemblee sezionali e stabilisce la data per lo svolgimento delle Assemblee e provinciali e dei pre-Congressi regionali;

b) accerta, ai fini del calcolo della rappresentanza, il numero dei soci iscritti in ogni sezione alla chiusura del tesseramento 1986;

c) calcola la rappresentanza di ciascuna sezione ai sensi dell'Art. 19 dello Statuto e il 90% della rappresentanza medesima che sarà espressa dagli iscritti nelle Assemblee sezionali congressuali;

d) determina per ciascuna provincia il numero di voti corrispondenti al 10% della rappresentanza congressuale provinciale, che costituirà la rappresentanza da attribuire ai Consiglieri comunali, provinciali e regionali per la votazione che avverrà nell'apposito seggio istituito presso il Comitato provinciale;

e) fissa il numero massimo di candidati che possono essere compresi in ciascuna lista provinciale e regionale, dividendo le rispettive rappresentanze per i rapporti di cui al precedente art. 4;

f) predispone per ciascuna sezione due copie dell'elenco-tabulato degli iscritti: una copia sarà inviata alle rispettive Commissioni di garanzia congressuale provinciale, mentre l'altra sarà trasmessa alle sezioni tramite i funzionari della Direzione nazionale, segretari delle Commissioni provinciali di garanzia congressuale.

Art. 6 Convocazione del Comitato provinciale

Il Segretario provinciale, presa conoscenza delle deliberazioni della Direzione nazionale di cui all'articolo precedente, convoca con preavviso di almeno sette giorni il Comitato provinciale.

Art. 7 Adempimenti del Comitato provinciale Indizione delle Assemblee sezionali

Il Comitato provinciale, convocato a norma del precedente articolo, provvede in unica seduta ai seguenti adempimenti:

a) prende atto delle rappresentanze determinate dalla Direzione nazionale per le singole Sezioni della provincia;

b) comunica i termini per la celebrazione delle assemblee sezionali le quali debbono svolgersi entro il periodo di tempo fissato dal calendario degli adempimenti congressuali approvato dalla Direzione nazionale. Le Assemblee medesime dovranno essere distribuite in tutti i giorni utili e comunque nello stesso giorno non potranno essere tenute in un numero superiore al 10% del numero complessivo delle Sezioni della provincia;

c) divide la rappresentanza provinciale per il rapporto di rappresentanza di cui all'art. 4. Il quoziente così ottenuto — parte intera — aumentato di una unità in corrispondenza di un eventuale resto superiore ai 50/100, rappresenta il numero massimo dei candidati, che ciascuna lista può contenere nell'Assemblea provinciale;

d) divide il numero massimo di candidati che ciascuna lista può contenere per quattro: il quoziente — parte intera — rappresenta il numero massimo dei voti di preferenza esprimibili.

Sezione III - Garanzie congressuali

Art. 8 Composizione e compiti della Commissione provinciale di garanzia congressuale

La Commissione provinciale di garanzia congressuale è composta dal Segretario provinciale — o, in caso di impedimento, da un suo delegato membro eletto del Comitato provinciale — che la presiede senza diritto di voto e da 10 membri eletti dal Comitato provinciale, al suo interno, con sistema proporzionale. Votano i membri eletti dal Congresso provinciale.

Per i Comitati provinciali retti da gestione commissariale, il Comitato regionale elegge, con i criteri di cui al comma precedente, la Commissione provinciale di garanzia congressuale.

Le funzioni di Segretario tecnico della Commissione sono esercitate dal Responsabile della Segreteria tecnica, cui compete verbalizzare le riunioni e tenere gli atti della Commissione.

Il Segretario tecnico della Commissione ha inoltre l'obbligo di curare l'affissione del tabulato delle rappresentanze congressuali inviato dalla Direzione nazionale.

Al Segretario tecnico compete altresì informare i componenti della Commissione della convocazione delle Assemblee sezionali almeno sette giorni prima del loro svolgimento. La comunicazione dovrà essere fatta tramite avviso scritto che indichi il giorno, l'ora e il luogo della riunione. Il Segretario tecnico della Commissione dovrà anche provvedere ad assicurare che nei locali del Comitato provinciale sia affisso e costantemente aggiornato il calendario delle Assemblee sezionali.

I componenti del Comitato provinciale e i componenti della Commissione possono chiedere in visione al Segretario tecnico della Commissione l'elenco dei soci della provincia, anche per farne copia. I componenti della Commissione provinciale di garanzia congressuale hanno diritto di intervenire nelle Assemblee.

Presso la Commissione provinciale di ga-

ranza congressuale, entro il quinto giorno precedente lo svolgimento delle assemblee sezionali, le posizioni nazionali possono designare un rappresentante al quale fanno riferimento i candidati delle assemblee sezionali che non hanno raggiunto la soglia stabilita ma che hanno conseguito voti.

La Commissione sovrintende a tutte le decisioni relative all'organizzazione e allo svolgimento delle Assemblee congressuali e provvede altresì:

a) al ricevimento della designazione dei rappresentanti delle posizioni nazionali.

b) alla costituzione del seggio da istituire presso il Comitato provinciale per la votazione riservata ai Consiglieri regionali, provinciali e comunali, ed alla predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto;

c) al controllo delle operazioni per la ripartizione delle rappresentanze, effettuate nelle singole Sezioni e nell'apposito seggio costituito presso il Comitato provinciale;

d) alla nomina, a maggioranza assoluta dei presenti, dei presidenti delle Assemblee e dei seggi elettorali i quali non possono essere soci della Sezione medesima;

e) a vigilare sulla celebrazione delle Assemblee sezionali e sulle votazioni e, qualora il numero di queste ultime fissato per il medesimo giorno sia superiore al 10% di cui all'art. 7, 1° comma, lettera b), a decidere il rinvio d'ufficio ad altra data. Le Assemblee che verranno celebrate in sovrannumero saranno comunque annullate dalla Commissione stessa;

f) alla predisposizione dell'elenco delle posizioni nazionali e dei relativi rappresentanti;

g) alla predisposizione dell'elenco dei candidati non eletti che hanno aderito alle posizioni nazionali, secondo l'ordine decrescente dei voti rappresentati ottenuti e all'attribuzione delle deleghe loro spettanti;

h) alla ratifica dei Delegati all'Assemblea provinciale.

Le Commissioni elette con le modalità di cui al 2° comma del presente articolo formano un elenco comprendente un numero di soci corrispondente al numero dei componenti previsti per il Comitato provinciale di riferimento, i quali possono presenziare alle Assemblee sezionali.

La Commissione provinciale di garanzia congressuale predispone, altresì, l'elenco degli eletti nelle istituzioni, i quali possono presenziare alle Assemblee sezionali.

Art. 9 Commissione nazionale di garanzia congressuale - Composizione e compiti

La Commissione nazionale di garanzia congressuale sovrintende a tutte le decisioni relative all'organizzazione e allo svolgimento degli atti preparatori del Congresso.

Essa è composta da 12 rappresentanti eletti dal Consiglio nazionale ed è presieduta dal Segretario Politico o da un suo delegato.

Le questioni non decise dalla Commissione all'unanimità devono essere demandate alla Direzione nazionale.

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione un funzionario R.S.T. designato dall'Ufficio Organizzativo.



Assemblee di sezione e procedimento per l'elezione dei delegati sezionali all'Assemblea provinciale

Sezione I - Adempimenti in sede provinciale

Art. 10 *Presentazione delle candidature nelle Sezioni*

Nelle Assemblee sezionali i soci che intendono candidarsi dichiarano la loro disponibilità all'accettazione nel corso dell'Assemblea, prima della conclusione del dibattito.

All'atto della presentazione della propria candidatura, i soci possono collegarsi ad uno dei rappresentanti nazionali designati presso la Commissione congressuale provinciale, secondo le modalità di cui all'art. 8.

Le candidature, disposte in ordine alfabetico e su un'unica lista, vengono trascritte sull'apposito verbale con il numero della tessera del 1986 e la posizione nazionale eventualmente prescelta.

Art. 11 *Scheda di votazione*

La scheda di votazione è costituita da un foglio su cui figura una sola riga, con timbro della sezione e sigla del Presidente e di due componenti il seggio.

È facoltà dei Comitati provinciali adottare una scheda contenente i nominativi di tutti i candidati in ordine alfabetico.

Sezione II - Assemblee di Sezione

Art. 12 *Convocazione delle Assemblee sezionali Elenco degli iscritti*

Il Segretario di sezione, d'intesa con il Segretario della Commissione provinciale di garanzia congressuale, convoca l'Assemblea con apposito avviso personale spedito ai soci almeno otto giorni prima della data della riunione.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati: la data, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno.

Il Segretario di sezione deve curare l'affissione dell'avviso di convocazione nei locali della sezione e all'esterno di essa con lo stesso anticipo.

Dell'Assemblea deve essere data la massima pubblicità.

I soci della sezione possono prendere visione dell'elenco tabulato dei soci inviato

dalla Direzione nazionale, contenente le annotazioni e le eventuali integrazioni ad esso apportate dal Segretario tecnico della Commissione provinciale di garanzia congressuale esclusivamente per deliberazioni della Commissione centrale per il controllo del tesseramento.

Art. 13 *Materiale per le Sezioni*

La Segreteria tecnica del Comitato provinciale deve far pervenire al Segretario della sezione almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea, il seguente materiale:

- 1) l'elenco tabulato degli iscritti predisposto dall'Ufficio organizzativo nazionale, con le eventuali variazioni ad esso apportate dal Segretario della Commissione provinciale di garanzia congressuale esclusivamente per delibera della Commissione centrale per il controllo del tesseramento;
- 2) il pacco delle schede per la votazione, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
- 3) l'elenco dei rappresentanti delle posizioni nazionali;
- 4) tre copie del verbale generale dell'Assemblea;
- 5) tre copie del verbale del seggio;
- 6) due tabelle di scrutinio;
- 7) le buste per contenere l'elenco tabulato degli iscritti, le schede valide, bianche, contestate e non utilizzate;
- 8) l'elenco degli eletti che possono presenziare alle Assemblee sezionali.

Art. 14 *Diritto di partecipazione all'Assemblea di sezione*

Partecipano all'Assemblea, con diritto di voto, i soci di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Possono inoltre partecipare all'Assemblea con il solo diritto di parola:

- a) i soci della sezione che non hanno ancora acquisito il diritto di voto;
- b) i componenti del Comitato provinciale;
- c) gli eletti nelle istituzioni;
- d) gli esponenti di associazioni o formazioni sociali, le quali si ispirino ai principi ideali della Democrazia Cristiana, invitati dalla Direzione sezionale.

Art. 15 *Presidenza dell'Assemblea Poteri del Presidente*

Il Presidente dell'assemblea di sezione è nominato dalla Commissione provinciale di garanzia congressuale.

In caso di assenza del Presidente designato, il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci con votazione per alzata di mano, a maggioranza semplice, tra i partecipanti all'Assemblea stessa.

Il presidente dirige la discussione, concede e toglie la parola, mantiene l'ordine esercitando anche i poteri di richiamo e di espulsione, pone le questioni, indice le votazioni e ne proclama il risultato e gli eletti, firma il verbale dell'Assemblea, sospende, se del caso, e dichiara chiusa la seduta.

Contro le decisioni del Presidente non è ammesso appello all'Assemblea, ma il suo comportamento può essere motivo di ricorso.

Art. 16 *Svolgimento dei lavori dell'Assemblea di Sezione - Verbale generale*

Il Presidente dell'assemblea sovrintende allo svolgimento dei lavori, disciplina il dibattito ed è responsabile del regolare svolgimento delle votazioni.

L'assemblea è aperta dalla relazione del Segretario della sezione sul tema del Congresso; sulla relazione deve svolgersi un dibattito che esaurisca tutte le richieste di intervento, secondo le modalità che vengono fissate dall'assemblea stessa.

L'assemblea provvede, inoltre, con votazione per alzata di mano ed a maggioranza semplice, a nominare l'Ufficio di Presidenza, composto di uno o più vicepresidenti, oltreché dal Segretario con il compito di assistere il Presidente.

L'assemblea dei soci provvede, inoltre, con votazione a maggioranza dei 2/3 dei presenti, a:

- a) nominare i componenti del seggio elettorale (escluso il Presidente). Il seggio deve essere composto da un numero di scrutatori non inferiore a quattro;
- b) fissare i termini d'inizio e di chiusura della votazione, la quale, per le sezioni con meno di 100 iscritti, deve effettuarsi nella stessa giornata in cui si svolge l'Assemblea e comunque non prima che siano trascorse due ore dall'inizio del dibattito; mentre per le sezioni con oltre 100 iscritti è facoltà della stessa Assemblea stabilire che la votazio-



IL POPOLO

REGOLAMENTO PER IL XVIII CONGRESSO NAZIONALE

ne avvenga in una data distinta e successiva e comunque non prima che siano trascorsi sette giorni dallo svolgimento dell'Assemblea. Le votazioni devono svolgersi senza interruzione, a pena di nullità, e senza possibilità di rinvio ad altra data. La data della votazione deve essere comunicata per scritto a tutti gli aventi diritto al voto;

c) nominare il Presidente del seggio elettorale qualora non si sia presentato il Presidente designato dalla Commissione provinciale di garanzia congressuale.

Nelle sezioni superiori a 100 iscritti il tempo della votazione non deve essere inferiore a tre ore.

Le operazioni di votazione devono svolgersi entro i termini massimi delle ore 9 del mattino e delle ore 24 dello stesso giorno.

Lo scrutinio deve avvenire nello stesso luogo delle votazioni, subito dopo la conclusione delle operazioni di voto. Allo scrutinio possono assistere tutti i soci della sezione. L'incarico di Presidente e di componente del seggio è incompatibile con la qualità di candidato.

Le votazioni avvengono per alzata di mano oppure, a giudizio del Presidente, per alzata e seduta ovvero per divisione.

Di tutte le operazioni dell'Assemblea è redatto, in triplice copia, apposito verbale, che deve contenere il resoconto sommario dei lavori. Il verbale è sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dai componenti l'Ufficio di Presidenza.

A cura del Presidente dell'Assemblea, la prima copia del verbale, insieme al verbale del seggio elettorale, deve essere immediatamente consegnata al funzionario segretario della Commissione provinciale di garanzia congressuale.

La seconda copia del verbale, unitamente al verbale del seggio, deve essere spedita alla Direzione nazionale — tramite il responsabile di Segreteria Tecnica — mentre l'ultima copia resta depositata presso la Sezione.

Art. 17

Conferma della rappresentanza intera Eventuale riduzione

Per la conferma della rappresentanza intera è necessario che abbia partecipato al voto la maggioranza assoluta dei soci iscritti alla sezione.

Nelle sezioni in cui non si raggiunge la maggioranza assoluta, la rappresentanza è ridotta al doppio della percentuale dei votanti.

Sezione III - Adempimenti preliminari alla votazione

Art. 18

Materiale per il seggio elettorale

A cura del Segretario di Sezione deve essere consegnato al seggio elettorale il seguente materiale:

il pacco delle schede per la votazione con indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;

una scatola per la conservazione delle schede autenticate;

un'urna con il materiale necessario per l'urlo;

d) il timbro della Sezione;

e) alcune matite per l'espressione del voto;

f) l'elenco tabulato degli iscritti della Sezione che hanno diritto al voto;

g) tre moduli per la compilazione del verbale delle operazioni elettorali;

h) due tabelle di scrutinio;

i) elenco dei rappresentanti delle posizioni nazionali.

Art. 19

Sala della votazione

Nella sala destinata alla votazione deve essere garantita la segretezza del voto.

Il tavolo del seggio elettorale deve essere collocato in modo che l'urna posta su di esso sia chiaramente visibile e le operazioni del seggio siano sempre controllabili.

Nella sala della votazione deve essere esposto ben visibile a tutti l'elenco dei candidati, con numerazione, in ordine alfabetico e rappresentanti della posizione nazionale prescelta.

Art. 20

Adempimenti del seggio preliminari alla votazione

All'inizio dell'Assemblea, il Presidente del seggio costituisce il seggio chiamando a farne parte i componenti nominati e designando tra di essi un Vice Presidente ed un Segretario.

In caso di assenza di uno o più componenti il seggio elettorale, il Presidente del seggio li surroga con i primi soci della Sezione che si presenteranno per votare.

Prima della votazione, le schede debbono essere autenticate con il timbro della Sezione e la firma del Presidente del seggio e di due scrutatori, apposte negli appositi spazi. Il numero delle schede autenticate deve essere trascritto immediatamente nel verbale del seggio.

Prima di dichiarare aperta la votazione, il seggio elettorale provvede a sigillare l'urna.

In qualsiasi fase del procedimento elettorale è necessaria la presenza di almeno tre componenti il seggio tra cui il Presidente o il Vice Presidente.

Sopra tutte le difficoltà che si sollevano intorno alle operazioni di voto si pronuncia, in via provvisoria, a maggioranza semplice, il seggio elettorale.

Sezione IV - Operazioni di votazione

Art. 21

Norme per la votazione

Gli iscritti votano nell'ordine in cui si presentano.

Non è ammessa la votazione per delega. Il voto si esprime con la matita fornita dal seggio.

L'iscritto, previa esibizione al Presidente del seggio di un documento di riconoscimento di cui si annotano gli estremi sul tabulato, si reca nella cabina e vota indicando sulla scheda il nominativo, ovvero il numero corrispondente al candidato prescelto.

L'iscritto può votare per un solo candidato fra quelli compresi nell'elenco.

Il votante, terminata l'operazione di voto, piega la scheda e la restituisce al Presidente che la depone nell'urna; lo stesso votante provvede altresì a firmare nell'apposita colonna dell'elenco dei soci.

Uno dei componenti del seggio annota l'avvenuta votazione apponendo la propria firma accanto a quella del votante nell'apposita colonna dell'elenco-tabulato degli iscritti.

Art. 22

Chiusura della votazione

Le operazioni di votazione si svolgono senza interruzione fino all'ora fissata: i votanti che a tale ora si trovino ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto. La chiusura viene anticipata nel caso in cui prima dell'ora anzidetta, abbiano votato tutti gli aventi diritto.

Sezione V - Operazioni di scrutinio e attribuzione della rappresentanza sezionale ai delegati

Art. 23

Operazioni preliminari allo scrutinio Eventuale riduzione della rappresentanza sezionale

Chiusa la votazione, il Presidente del seggio elettorale accerta il numero dei votanti come risultano dall'elenco tabulato degli iscritti, trascrivendolo sul verbale e nelle tabelle di scrutinio: quindi appone la propria firma in ciascuna pagina dell'elenco medesimo e lo chiude in apposita busta, che viene sigillata con il timbro della Sezione e la firma del Presidente e di uno scrutatore.

Il Presidente procede altresì a contare le schede non utilizzate per la votazione e, dopo averle debitamente annullate, provvede a chiuderle in altra busta sigillata.

Indi il Presidente verifica che il numero dei votanti abbia raggiunto la maggioranza assoluta degli iscritti della Sezione. In tal caso conferma la rappresentanza attribuita alla Sezione ai sensi dell'art. 5 lett. c).

Qualora la maggioranza assoluta non sia stata raggiunta riduce la rappresentanza della Sezione nel modo seguente:

1) moltiplica il numero dei soci che hanno votato per cento e divide il prodotto per il numero dei soci aventi diritto al voto: il quoziente costituisce la percentuale dei votanti. Nell'effettuare la divisione calcola il quoziente con tre cifre decimali;

2) moltiplica la percentuale dei votanti per due: il prodotto costituisce il doppio della percentuale dei votanti sugli aventi diritto al voto;

3) moltiplica quindi il prodotto di cui al punto 2) per la rappresentanza della Sezione e divide il relativo prodotto per cento: il quoziente costituisce la rappresentanza ridotta spettante alla Sezione (non si tiene conto della parte decimale).

La rappresentanza, così ridotta, costituisce la rappresentanza effettiva della Sezione, da attribuire ai Delegati.



IL POPOLO

REGOLAMENTO PER IL XVIII CONGRESSO NAZIONALE

Art. 24 *Operazioni di scrutinio*

Compiute le operazioni previste dall'art. 23, il Presidente dà inizio alle operazioni relative allo scrutinio.

Per lo spoglio dei voti un componente del seggio, designato dal Presidente, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al Presidente. Questi enuncia ad alta voce il nominativo ovvero il numero del candidato votato e un componente del seggio, insieme con il Segretario, prende nota del numero dei voti di ciascun candidato. Il Presidente passa la scheda all'altro componente del seggio, il quale ripone la scheda medesima nell'apposita scatola.

Il Presidente conta, dopo lo spoglio, il numero delle schede votate che deve corrispondere al numero dei votanti ed a quello dei voti validi riportati complessivamente dai candidati più le schede nulle e bianche. Procede al conteggio dei voti dei singoli candidati e alla compilazione, insieme ai componenti del seggio, della graduatoria.

La validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui al comma seguente:

Sono nulle le schede:

- a) che non siano quelle autenticate dal seggio;
- b) che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- c) in cui sia espresso il voto per più di un candidato.

Art. 25 *Attribuzione della rappresentanza sezionale ai delegati*

Ultimate le operazioni di scrutinio, il seggio elettorale procede alle seguenti operazioni per l'attribuzione della rappresentanza a ciascun Delegato:

- a) determina il numero dei voti validi riportati dai singoli candidati;
- b) determina il totale dei voti validi, sommando i voti validi riportati da tutti i candidati;
- c) accerta la rappresentanza della Sezione;
- d) divide la rappresentanza attribuita alla Sezione o, in caso di riduzione della rappresentanza, quella attribuita ai sensi dell'art. 17 del presente Regolamento, per il totale dei voti validi; nell'effettuare la divisione calcola il quoziente con tre cifre decimali;
- e) calcola per ciascun candidato il numero dei voti rappresentati. A tal fine moltiplica i voti validi dei singoli candidati per il quoziente di cui al punto d); le parti intere dei prodotti così ottenuti costituiscono il numero di voti rappresentati da assegnare a ciascun candidato.

Alla fine:

- f) determina la graduatoria dei singoli candidati in base ai voti rappresentati riportati individualmente;
- g) risultano eletti Delegati sezionali:
 - per le Sezioni con meno di 100 iscritti, i candidati che abbiano raggiunto il 10% dei voti rappresentati riferiti ai voti validi;

— per le Sezioni da 100 a 700 iscritti, i candidati che abbiano raggiunto il 5% dei voti rappresentati riferiti ai voti validi;

— e per le Sezioni con oltre 700 iscritti, i candidati che abbiano raggiunto il 3% dei voti rappresentati riferiti ai voti validi.

I candidati che non raggiungono la soglia stabilita e che si sono collegati all'atto della presentazione della candidatura alle posizioni nazionali concorrono, con i voti che rappresentano, alla raccolta dei voti che determinano i quozienti di ciascuna posizione.

La rappresentanza congressuale sezionale riportata dai candidati che non hanno raggiunto la soglia stabilita e che non si sono collegati alle posizioni nazionali, non viene attribuita.

Art. 26 *Formazione dei plichi e compilazione del verbale del seggio*

Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, il Presidente chiude in apposite e distinte buste le schede valide, le schede nulle e bianche, nonché le eventuali schede contestate, indicando su ciascuna busta il numero delle schede contenute e vi appone, insieme con uno scrutatore, la firma e il timbro della Sezione.

Indi il Presidente del seggio:

- a) redige con l'aiuto del Segretario il verbale delle operazioni elettorali in triplice copia. Il verbale, nel quale deve farsi menzione anche delle eventuali schede contestate, siano stati o non attribuiti i relativi voti, e le decisioni del seggio elettorale, deve essere sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori;

b) consegna immediatamente la prima copia del verbale al Presidente dell'Assemblea per la proclamazione dei risultati e per gli atti della Sezione;

c) forma un unico plico contenente le buste con le schede valide, le schede nulle, bianche e non utilizzate; detto plico chiuso ed autenticato con il timbro della Sezione e con le firme dei componenti il seggio elettorale rimane agli atti della Sezione;

d) chiude in un plico la seconda copia del verbale che, unitamente alla busta contenente le schede contestate e alla busta con l'elenco tabulato degli iscritti nonché alle tabelle di scrutinio, deve essere allegata al verbale generale dell'Assemblea, da consegnare immediatamente, a cura del Presidente dell'Assemblea, al funzionario Segretario tecnico della Commissione provinciale di garanzia congressuale;

e) chiude in un plico a parte l'ultima copia del verbale che, insieme al verbale dell'Assemblea, deve essere inviato alla Direzione nazionale tramite il Responsabile della segreteria tecnica.

I soci della Sezione possono prendere visione del verbale del seggio elettorale presso il Segretario sezionale.

Art. 27 *Votazione riservata ai Consiglieri regionali, provinciali e comunali Operazioni di scrutinio*

I consiglieri regionali, provinciali e comunali eletti nelle liste della Democrazia

Cristiana esprimono fino ad un massimo del 10% della rappresentanza provinciale e votano, se hanno aderito ai relativi Gruppi consiliari, in un'unica Assemblea provinciale convocata dal Segretario provinciale: ciascuno di essi è portatore di un numero di voti pari al quoziente ottenuto dividendo la rappresentanza ad essi riservata per il numero degli aventi diritto al voto.

I Consiglieri non iscritti al Partito votano se hanno aderito al gruppo consiliare della Democrazia Cristiana.

I Consiglieri comunali eletti con il sistema maggioritario in lista civica votano in qualità di eletti, qualora nel comune non sia stato costituito il gruppo consiliare della Democrazia Cristiana, soltanto se iscritti al partito.

L'elenco dei partecipanti all'assemblea è predisposto dalla Commissione provinciale di garanzia congressuale, previa istruttoria del Responsabile di Segreteria Tecnica.

L'elezione dei Delegati avviene con voto segreto tra un elenco degli eletti che abbiano presentato la loro candidatura.

Le singole candidature dovranno essere sottoscritte da almeno quattro Consiglieri.

Ciascun Consigliere non può sottoscrivere più di una candidatura e, se sottoscrittore, non può, a sua volta, candidarsi.

I Consiglieri possono votare per un solo candidato fra quelli compresi nell'elenco. Sono eletti Delegati tutti i candidati che abbiano riportato voti.

La rappresentanza dei singoli Delegati è data dal prodotto dei voti conseguiti, moltiplicato il quoziente di cui al primo comma del presente articolo.

Il consigliere che ricopre il doppio incarico di Consigliere comunale, provinciale, regionale, non vota.

Sezione VI - Attribuzione della rappresentanza provinciale

Art. 28 *Operazioni della Commissione provinciale di garanzia congressuale*

La Commissione provinciale di garanzia congressuale ogni settimana procede al controllo delle operazioni elettorali e, qualora riscontri errori od omissioni, li rettifica dandone comunicazione ai Segretari delle sezioni interessate entro due giorni.

Appena in possesso dei risultati dell'ultima votazione sezionale, la Commissione procede, per distinti rappresentanti delle posizioni nazionali, alla sommatoria dei voti conseguiti dai candidati non eletti che hanno aderito a ciascuna delle posizioni nazionali stesse ed alla predisposizione dell'elenco dei candidati secondo l'ordine decrescente dei voti rappresentati da essi conseguiti.

I voti complessivi conseguiti dalle posizioni nazionali sono attribuiti, attraverso deleghe di 100 voti rappresentati o frazione superiore a 50, ai candidati che formano l'elenco, secondo l'ordine decrescente e fino alla concorrenza del numero delle deleghe determinato dal rapporto tra voti complessivi conseguiti dalle posizioni nazionali e 100.

La Commissione in base ai verbali, inoltre, provvede alla ratifica dei delegati eletti



IL POPOLO

REGOLAMENTO PER IL XVIII CONGRESSO NAZIONALE

nelle sezioni e di quelli eletti nell'assemblea provinciale dei consiglieri comunali, provinciali e regionali.

Delle operazioni della Commissione viene redatto verbale in triplice copia che deve essere firmato dal Presidente e dagli altri componenti presenti.

Una copia deve essere consegnata al Comitato provinciale: le altre due debbono essere inviate immediatamente alla Direzione nazionale — Ufficio Organizzativo — ed alla Direzione regionale.

Art. 29

Deleghe provvisorie

Il Segretario tecnico della Commissione di garanzia congressuale, in base alle risultanze della Commissione, provvede alla compilazione delle deleghe provvisorie con l'indicazione per ciascun Delegato dei voti rappresentati e, dopo averle debitamente firmate, le invia tempestivamente ai singoli Delegati insieme con le notizie riguardanti lo svolgimento dell'Assemblea provinciale.

Sezione VII - Ricorsi

Art. 30

Termini per l'inoltro dei ricorsi e per la loro decisione

Eventuali ricorsi contro lo svolgimento delle Assemblee sezionali e le relative operazioni elettorali, ivi comprese quelle avvenute nell'apposito seggio istituito presso il Comitato provinciale per la votazione riservata ai Consiglieri regionali, provinciali e comunali, debbono essere inviati, entro il termine perentorio di tre giorni dalla verifica del verbale dell'Assemblea che deve essere opportunamente pubblicizzata da parte della Commissione provinciale di Garanzia congressuale, alla Commissione stessa. Copia dei suddetti ricorsi deve essere inviata per conoscenza alla Direzione sezionale ed alla Direzione nazionale - Ufficio organizzativo.

La Commissione provinciale di garanzia congressuale deve decidere a maggioranza dei 2/3 in merito al ricorso e notificare la decisione agli interessati entro tre giorni dalla data del ricevimento del ricorso stesso.

so. Avverso la decisione della Commissione provinciale di garanzia congressuale è ammesso ricorso, entro il termine perentorio di tre giorni dalla notifica alla Commissione nazionale di garanzia congressuale, che deve decidere a maggioranza dei 5/6 e notificare la decisione agli interessati entro e non oltre due giorni.

I ricorsi non decisi dalla Commissione provinciale entro il termine suddetto o privi della maggioranza prevista vengono trasferiti dal Segretario della Commissione provinciale di garanzia congressuale alla Commissione nazionale di garanzia congressuale.

Per l'eventuale riconvocazione di Assemblee a seguito di annullamenti delle operazioni elettorali, l'avviso di convocazione deve essere spedito almeno sei giorni prima della data fissata per la votazione.

Eventuali ricorsi contro le operazioni di cui all'art. 28 compiute dalla Commissione provinciale di garanzia congressuale debbono essere inviati entro il termine perentorio di sei giorni alla Commissione nazionale di garanzia congressuale.



Assemblee provinciali Convocazione e svolgimento

Sezione I - Disposizioni generali

Art. 31

Convocazione delle Assemblee provinciali Pubblicità

Il Segretario provinciale dà notizia della convocazione dell'Assemblea con avviso personale spedito ai Delegati sezionali, così come stabilito dal Comitato provinciale, almeno sette giorni prima della data della medesima.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati l'argomento all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea.

Il Segretario provinciale deve trasmettere in pari tempo copia dell'avviso di convocazione ai componenti il Comitato provinciale.

Dell'Assemblea deve essere data la massima pubblicità con l'affissione pubblica di manifesti.

Art. 32

Diritto di partecipazione

Partecipano con diritto di voto all'Assemblea provinciale i Delegati eletti nelle sezioni, i Delegati degli eletti nelle istituzioni, i delegati delle posizioni nazionali.

Partecipano altresì, con diritto di parola:

- a) i componenti del Comitato provinciale;

- b) i componenti del Comitato regionale, iscritti in una sezione della provincia;

- c) i Segretari di Sezione e dei Comitati comunali della provincia.

Sezione II - Svolgimento delle Assemblee provinciali

Art. 33

Deleghe

Commissione verifica poteri

Ogni Delegato è munito di delega scritta — firmata dal Segretario provinciale — che deve essere rilasciata, debitamente convalidata, dalla Commissione verifica poteri, in sostituzione della delega provvisoria.

Qualora il Delegato sia impossibilitato a partecipare al Congresso, la delega può essere trasferita ad altro Delegato o al candidato primo dei non eletti della sezione.

Il Delegato degli eletti impossibilitato a partecipare al Congresso può trasferire la

propria delega soltanto ad un delegato degli eletti.

Ai delegati eletti sia nella sezione, sia nell'assemblea degli eletti è possibile trasferire una sola delega.

La firma di colui che trasferisce la propria delega provvisoria deve essere autenticata dal Responsabile della segreteria tecnica provinciale e dal Segretario di Sezione.

Gli eventuali trasferimenti di delega in sede congressuale sono convalidati dalla Commissione verifica poteri, sulla base degli elenchi alfabetici dei Delegati e dei verbali della Commissione provinciale di garanzia congressuale trasmessi dal Segretario provinciale.

È ammessa una sola delega oltre la propria.

La Commissione verifica poteri predispose, in duplice copia, sugli appositi moduli dei Delegati divisi per seggio elettorale con l'indicazione per ciascun Delegato della Sezione di appartenenza, del numero dei voti rappresentati e dell'eventuale trasferimento di delega.

Tali elenchi, autenticati in ogni pagina con la firma del Presidente della Commissione e di almeno due componenti, devono essere trasmessi alla Presidenza del Congresso per la consegna ai Presidenti di seggio.

Ciascun seggio elettorale deve avere un numero di Delegati non superiore a 200.

Art. 34

Presidenza dell'Assemblea Poteri del Presidente

Il Presidente della Assemblea provinciale è nominato dalla Direzione nazionale.

In caso di assenza del rappresentante della Direzione nazionale, il Presidente è eletto dalla Assemblea, tra i partecipanti che non hanno diritto di voto, per alzata di mano ed a maggioranza semplice.

Il Presidente dirige i lavori della Assemblea, apre, sospende e chiude la seduta, modera la discussione, concede e toglie la parola, mantiene l'ordine esercitando, inoltre, i poteri di richiamo e di espulsione dalla sede assembleare anche a mezzo dei componenti dell'Ufficio di presidenza, pone le questioni, indice le votazioni, proclama i risultati di esse e gli eletti.

Egli vigila, coadiuvato dall'Ufficio di presidenza, sulla attività della Commissione elettorale, della Commissione verifica poteri e dei seggi elettorali, impartendo le istru-

zioni e le direttive che ritenga necessarie e decidendo sulle questioni procedurali.

Firma il verbale generale della Assemblea e controfirma il verbale della Commissione elettorale.

Contro le decisioni del Presidente non è ammesso appello all'Assemblea, ma il suo comportamento può essere motivo di ricorso.

Art. 35

Adempimenti della Segreteria tecnica provinciale

La Segreteria tecnica provinciale deve consegnare:

- a) al Presidente della Assemblea:

- l'elenco alfabetico generale dei Delegati sezionali, con l'indicazione per ciascuno di essi della Sezione di appartenenza e del numero dei voti rappresentati;

- l'elenco alfabetico generale dei Delegati degli eletti, con l'indicazione per ciascuno di essi del numero dei voti rappresentati;

- l'elenco dei delegati delle posizioni nazionali;

- l'elenco alfabetico generale dei partecipanti alla Assemblea con diritto di parola;

- b) al Presidente della Commissione verifica poteri:

- l'elenco alfabetico per Sezione dei Delegati, con l'indicazione per ciascuno di essi del numero di voti rappresentati;

- l'elenco alfabetico generale dei delegati degli eletti, con l'indicazione per ciascuno di essi del numero di voti rappresentati;

- l'elenco dei delegati delle posizioni nazionali;

- il verbale della Commissione provinciale di garanzia congressuale appositamente redatto per l'Assemblea provinciale, contenente i nominativi dei Delegati sezionali, dei Delegati degli eletti e dei delegati delle posizioni nazionali.

La Segreteria tecnica deve altresì consegnare al Presidente della Assemblea, al Presidente della Commissione elettorale ed al Presidente della Commissione verifica poteri i relativi timbri e tre moduli per la compilazione dei rispettivi verbali.

Art. 36

Svolgimento dei lavori dell'Assemblea provinciale

Dopo che il Segretario provinciale ha insediato il Presidente della Assemblea e, a



IL POPOLO

REGOLAMENTO PER IL XVIII CONGRESSO NAZIONALE

sua volta, questi ha dichiarato aperta la seduta, l'Assemblea provvede alla nomina:

— dell'ufficio di Presidenza, composto, oltre che dal Presidente, da uno o più Vice Presidenti, e dell'Ufficio di Segreteria, scelti anche tra i funzionari del Partito non partecipanti alla Assemblea;

— della Commissione verifica poteri, composta da un Presidente e da almeno cinque componenti;

— di un Presidente più un numero pari di componenti per ciascuno dei seggi da costituire. L'incarico di Presidente e di componente di seggio è incompatibile con la qualità di candidato.

I componenti del seggio n. 1 ed i Presidenti degli eventuali altri seggi formano la Commissione elettorale provinciale. La Commissione è presieduta da un funzionario del Partito nominato dalla Direzione nazionale.

In caso di costituzione di un solo seggio, questo è presieduto dal funzionario del Partito ed il seggio costituisce la Commissione elettorale.

I componenti degli uffici di cui sopra possono essere scelti anche tra i partecipanti alla Assemblea.

L'Assemblea discute, sulla base della relazione del Segretario provinciale, sul tema del Congresso nazionale.

Successivamente, ed anche nel corso della discussione, l'Assemblea, su proposta dell'Ufficio di presidenza, stabilisce il termine per la presentazione delle liste e quello per l'inizio e la chiusura delle votazioni, avendo presente che fra il termine previsto per la presentazione delle liste e quello di inizio delle votazioni debbono intercorrere almeno tre ore e che la votazione deve svolgersi senza interruzioni.

L'Assemblea delibera sulla chiusura della discussione, su richiesta di almeno un decimo dei Delegati, come pure su ogni altra proposta di contenuto ordinario riguardante lo svolgimento dei lavori.

Tutte le votazioni previste dal presente articolo avvengono per alzata di mano oppure, a giudizio del Presidente, per alzata e seduta ovvero per divisione, distinguendo i Delegati secondo il valore delle rispettive deleghe.

Sezione III - Adempimenti preliminari alla votazione

Art. 37

Presentazione delle liste dei candidati

Le liste dei candidati debbono essere presentate tramite l'Ufficio di Presidenza, alla Commissione elettorale, non oltre il termine fissato dall'Assemblea.

Le liste possono essere contraddistinte con una loro denominazione e recheranno il numero che verrà loro assegnato dalla Presidenza secondo l'ordine di presentazione.

Le liste debbono indicare il cognome, il nome, la qualifica di eletto per i Consiglieri, ed il numero della tessera 1986 dei singoli candidati, da elencare con numero d'ordine progressivo.

Le candidature debbono essere sottoscritte per accettazione sulla lista stessa da

parte dei candidati: tale accettazione, tuttavia, può essere sottoscritta dai singoli candidati anche su documento distinto dalla lista.

Le liste debbono comprendere un numero di candidati non superiore a quello determinato dalla Direzione nazionale, ai sensi dell'art. 5 lett. e), e non inferiore a quattro.

Ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno cinque Delegati di due diverse Sezioni.

Nessuno può sottoscrivere come candidato o come presentatore più di una lista.

Il documento di presentazione di una lista può contenere l'indicazione di un rappresentante di lista presso ciascun seggio elettorale e presso la Commissione elettorale provinciale per seguire le relative operazioni.

All'atto della presentazione della lista viene annotato in calce ad essa il giorno, l'ora di presentazione ed il nome del depositante, cui viene rilasciata apposita ricevuta.

Le liste che — al controllo della Commissione elettorale — risultassero presentate in maniera difforme da quanto previsto nei precedenti commi, saranno riconsegnate dal Presidente della Assemblea a coloro che le hanno depositate, i quali, entro un termine ragionevole fissato dal Presidente stesso, compatibile con lo svolgimento dell'Assemblea e con le modifiche o correzioni da apportare, debbono provvedere alle necessarie rettifiche, mancando le quali le liste vengono escluse.

L'Ufficio di presidenza assegna quindi a ciascuna lista ammessa un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione.

Art. 38

Schede di votazione per le preferenze

Le schede per la votazione delle preferenze, distinte per ciascuna lista, sono di colore diverso a seconda dei tagli di voti.

Dovrà comunque essere garantita la segretezza del voto.

Art. 39

Materiale per i seggi

La Segreteria tecnica provinciale deve consegnare a ciascun Presidente di seggio il seguente materiale:

a) l'urna per la raccolta delle schede relative alla votazione delle preferenze, con il materiale necessario per sigillarla;

b) una scatola per la conservazione delle schede autenticate per la votazione delle preferenze;

c) alcune matite per l'espressione del voto di preferenza;

d) le tabelle di scrutinio dei voti di preferenza;

e) i moduli per la compilazione del verbale;

f) il timbro del seggio;

g) le buste per l'elenco dei Delegati, i tagliandi della votazione e le schede delle preferenze, suddivise in schede nulle, bianche, valide e non utilizzate.

L'ufficio di presidenza dell'Assemblea deve consegnare a ciascun Presidente di seggio:

a) le due copie dell'elenco dei Delegati predisposto per la votazione dalla Commissione verifica poteri;

b) l'elenco dei componenti il seggio;

c) l'elenco dei rappresentanti di lista;

d) il manifesto con le liste dei candidati da affiggere nel seggio;

e) i pacchi sigillati delle schede per l'espressione delle preferenze con l'indicazione sull'involucro esterno di ciascuno di essi del numero che contraddistingue le liste, dei singoli tagli di voti e del numero delle schede.

Art. 40

Materiale per la Commissione elettorale provinciale

La segreteria tecnica provinciale deve consegnare al Presidente della Commissione elettorale provinciale il seguente materiale:

a) il timbro della Commissione;

b) i moduli per la compilazione del verbale.

L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea deve consegnare alla Commissione l'elenco dei rappresentanti di lista.

Art. 41

Insediamiento del seggio

Immediatamente prima dell'inizio della votazione ciascun Presidente di seggio costituisce il proprio seggio chiamando a farne parte i componenti nominati. Tra i quali designa un Vice-Presidente ed un Segretario ed invita i rappresentanti di lista a partecipare alle operazioni elettorali.

In caso di assenza di uno o più componenti il seggio il Presidente, dopo la chiusura della seduta plenaria, li surroga con uno o più dei Delegati presenti che non siano né candidati né rappresentanti di lista.

Successivamente il Presidente apre il pacco delle schede per la votazione delle preferenze e, dopo aver controllato che corrispondano numericamente all'indicazione contenuta sull'involucro esterno, provvede alla loro autenticazione mediante la firma di due componenti del seggio ed appone il timbro del seggio stesso nell'apposito spazio sulla facciata posteriore.

Il numero delle schede autenticate deve essere immediatamente trascritto nel verbale del seggio.

Prima di dichiarare aperta la votazione, il seggio elettorale provvede a sigillare l'urna.

In qualsiasi fase del procedimento elettorale è necessaria la presenza di almeno due componenti il seggio tra cui il Presidente o il Vice-Presidente.

Sopra tutte le difficoltà che si sollevino intorno alle operazioni di voto si pronuncia, in via provvisoria, a maggioranza semplice, il seggio elettorale.

I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere a tutte le operazioni del seggio e di fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

I rappresentanti di lista hanno il dovere di collaborare allo svolgimento delle operazioni elettorali. Possono apporre la propria firma sui sigilli dell'urna di votazione, sui verbali e sui plichi.



IL POPOLO

REGOLAMENTO PER IL XVIII CONGRESSO NAZIONALE

Sezione IV - Votazione

Art. 42

Ammissione al voto e modalità di votazione

I Delegati all'Assemblea provinciale sono ammessi a votare nell'ordine in cui si presentano.

Per votare il Delegato presenta la propria delega e un documento di identificazione.

Un membro del seggio controlla la delega e ne distacca l'apposito tagliando per la votazione.

Il Presidente chiede al Delegato per quale lista intende votare e questi indica la lista prescelta.

Il Presidente scrive sull'elenco dei Delegati predisposto per la votazione, nell'apposita casella corrispondente alla lista prescelta, il numero dei voti rappresentati dal Delegato ed annulla le caselle delle altre liste.

Contemporaneamente uno scrutatore, estratto a sorte, annota i voti espressi sull'altra copia dell'elenco dei Delegati.

I voti riportati da ciascun Delegato non sono frazionabili e debbono essere attribuiti tutti ad una sola lista.

Il Presidente chiede all'elettore se intende esprimere le preferenze e, in tal caso, gli consegna la scheda della lista prescelta e questi si reca nella cabina elettorale per esprimere, con voto segreto, le preferenze.

Il Delegato può esprimere voti di preferenza nel numero massimo non superiore ad un quarto del numero dei candidati che possono essere compresi in ciascuna lista provinciale, secondo quanto fissato dalla Direzione nazionale a norma dell'art. 5 lettera e).

Il voto di preferenza viene espresso con segno di croce nell'apposita casella in corrispondenza al o ai nominativi dei candidati prescelti. Dopo aver votato, il Delegato riconsegna la scheda chiusa al Presidente il quale la depone nell'urna, provvede a prendere nota, nell'apposito riquadro, che il Delegato ha espresso anche le preferenze e appone la propria firma. Analoga annotazione viene effettuata dallo scrutatore in possesso dell'altra copia dell'elenco dei Delegati.

Art. 43

Orario della votazione

Le operazioni di votazione si svolgono fino all'ora fissata dall'Assemblea provinciale. I Delegati che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

Il Presidente del seggio, quindi, dopo essersi accertato che non vi sia tra i presenti qualcuno che deve ancora votare, dichiara chiusa la votazione.

Nel caso in cui prima dell'ora anzidetta abbiano votato tutti i Delegati assegnati al seggio, la chiusura della votazione viene anticipata.

Art. 44

Riscontro della votazione - Accertamento dei voti conseguiti da ciascuna lista e dei voti di preferenza - Verbale

Chiusa la votazione, il Presidente del seggio:

1) accerta il numero dei votanti risultanti dall'elenco dei Delegati e dai tagliandi ritirati all'atto della votazione;

2) accerta il numero dei voti validi ottenuti dalle singole liste;

3) controlla che il numero complessivo dei voti espressi corrisponda al numero dei voti rappresentati dai Delegati che hanno votato;

4) accerta per ciascuna lista i voti di preferenza ottenuti da ogni candidato. A tal fine effettua lo scrutinio delle preferenze enunciando per ogni lista i voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato: uno scrutatore ed il segretario ne prendono nota sulle apposite tabelle di scrutinio. Sono nulle tutte le preferenze contenute in una scheda se il loro numero supera il massimo consentito;

5) redige, con l'aiuto del segretario, il verbale delle operazioni del seggio in duplice copia, che sottoscrive unitamente agli altri componenti il seggio presenti;

6) chiude in apposite e distinte buste gli elenchi dei Delegati, i tagliandi ritirati all'atto della votazione, le schede della votazione delle preferenze suddivise in schede nulle, bianche, valide e non utilizzate e le tabelle dello scrutinio delle preferenze stesse, apponendovi, insieme ad uno scrutatore, la firma ed il timbro del seggio;

7) forma un unico plico contenente le buste con gli elenchi dei Delegati, i tagliandi della votazione, le schede delle preferenze e le relative tabelle di scrutinio nonché una copia del verbale; detto plico viene chiuso ed autenticato con il timbro e con le firme dei componenti il seggio e depositato agli atti del Comitato provinciale; l'altra copia del verbale è consegnata immediatamente al Presidente della Commissione elettorale provinciale.

Sezione V - Attribuzione della rappresentanza

Art. 45

Attribuzione dei posti di Delegato Verbale della Commissione elettorale

La Commissione elettorale provinciale, alla presenza dei rappresentanti di lista, sulla base dei verbali dei singoli seggi, procede alle seguenti operazioni per l'attribuzione alle liste della rappresentanza congressuale e del corrispondente numero dei delegati:

1) somma per ciascuna lista i voti rappresentati conseguiti in tutti i seggi elettorali;

2) somma i voti rappresentati di preferenza conseguiti dai candidati nei seggi medesimi, formando, lista per lista, la graduatoria decrescente dei candidati;

3) determina il numero dei delegati spettanti a ciascuna lista, dividendo i voti rappresentati in ognuna di esse per il rapporto di rappresentanza di cui all'art. 4;

4) attribuisce i posti di Delegato spettanti a ciascuna lista ad altrettanti candidati della lista stessa secondo la graduatoria decrescente delle preferenze. In caso di parità prevale il più anziano di età;

5) utilizza i resti della divisione di cui al precedente punto 3), attribuendone la rap-

presentanza al primo eletto delle rispettive liste se inferiore alla metà del rapporto di rappresentanza o ad un delegato in più se uguali o superiori. Per le liste che non abbiano ottenuto nessun eletto per effetto delle operazioni di cui al punto 3), la rappresentanza del resto è attribuita, nella rispettiva lista, al candidato che ha ottenuto più preferenze.

Qualora ad una lista spetti un numero di Delegati superiore a quello dei propri candidati la rappresentanza del primo Delegato in più viene attribuita al primo degli eletti, la rappresentanza del secondo Delegato in più al secondo degli eletti della lista e così via.

Pertanto i Delegati attribuiti per effetto delle operazioni di cui al punto 3) rappresentano al pre-congresso regionale un numero di voti pari al rapporto di rappresentanza, mentre i Delegati attribuiti per effetto delle operazioni di cui al punto 5), rappresentano un valore diverso che potrà essere inferiore o superiore al rapporto di rappresentanza.

Delle operazioni di cui al presente articolo, la Commissione redige verbale in triplice copia, che deve essere firmato dal Presidente e dagli altri componenti presenti. Una copia deve essere consegnata immediatamente al Presidente dell'Assemblea per la proclamazione degli eletti e per essere conservata agli atti del Comitato provinciale; le altre copie controfirmate dal Presidente dell'Assemblea, unitamente ai verbali dei singoli seggi elettorali, devono essere allegate alle copie del verbale generale dell'assemblea per la Direzione regionale e la Direzione nazionale - Ufficio Organizzativo.

Tali copie devono essere recapitate all'indomani dell'Assemblea dal Responsabile di Segreteria Tecnica.

Art. 46

Deleghe provvisorie

Il Segretario provinciale in base alle risultanze della Commissione elettorale provinciale dispone la compilazione delle deleghe provvisorie con l'indicazione dei voti rappresentati da ciascun Delegato e, dopo averle debitamente autenticate con la propria firma, le invia tempestivamente ai singoli Delegati insieme alle notizie riguardanti lo svolgimento del pre-Congresso regionale.

Le deleghe devono essere arrotondate alla decina superiore se le unità del valore della delega sono superiori o uguali a cinque, se invece sono inferiori vengono perdute.

Sezione VI - Ricorsi

Art. 47

Presentazione dei ricorsi

Eventuali ricorsi contro lo svolgimento delle Assemblee provinciali debbono essere presentati alla Commissione nazionale di garanzia congressuale entro 48 ore dalla conclusione dell'Assemblea.

La Commissione decide e notifica agli interessati entro tre giorni dalla data di presentazione del ricorso.



Pre-congressi regionali e procedimento per l'elezione dei delegati al Congresso nazionale

Sezione I - Disposizioni generali

Art. 48

Adempimenti della Direzione regionale

La Direzione regionale:

- a) prende atto della rappresentanza spettante alla regione;
- b) fissa la sede del pre-Congresso e ne predispone l'organizzazione;
- c) stabilisce la durata dei lavori del pre-Congresso.

Le deliberazioni di cui sopra sono immediatamente comunicate ai Comitati provinciali e portate a conoscenza della Direzione nazionale e dei componenti il Comitato regionale.

Art. 49

Diritto di partecipazione al pre-Congresso regionale

Al pre-Congresso regionale partecipano i delegati eletti nelle Assemblee provinciali.

Partecipano inoltre, con diritto di parola, i componenti il Comitato regionale di cui all'art. 61 dello Statuto ed i delegati provinciali dei Movimenti Femminili, Giovanili e Anziani, gli esponenti di associazioni e formazioni sociali, le quali si ispirino ai principi ideali della Democrazia Cristiana, invitati dalla Direzione regionale.

Sezione II - Svolgimento dei pre-Congressi regionali

Art. 50

Presidenza del pre-Congresso regionale Segretario

Il pre-Congresso regionale è presieduto dal rappresentante della Direzione nazionale, nominato dalla Commissione di garanzia congressuale nazionale.

In caso di assenza del rappresentante della Direzione nazionale il Presidente è eletto dal pre-Congresso tra i partecipanti anche senza diritto di voto, per alzata di mano ed a maggioranza semplice.

Le funzioni di Segretario del pre-Congresso sono esercitate dal Funzionario Responsabile della Segreteria tecnica regionale.

Art. 51

Poteri del Presidente

Il Presidente dirige i lavori del pre-Congresso, apre, sospende e chiude la seduta,

modera la discussione, concede e toglie la parola, mantiene l'ordine esercitando eventualmente i poteri di richiamo e di espulsione dall'aula, anche a mezzo dei componenti dell'Ufficio di Presidenza; pone le questioni, indice le votazioni e ne proclama il risultato.

Egli vigila, anche a mezzo dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, sull'attività della Commissione verifica poteri, della Commissione elettorale regionale e dei seggi elettorali, impartendo le istruzioni e le direttive che ritenga necessarie.

Decide sulle questioni procedurali e sui reclami contro l'operato della Commissione verifica poteri.

Contro le decisioni del Presidente non è ammesso appello all'assemblea, ma il suo comportamento può essere motivo di ricorso.

Art. 52

Deleghe - Commissione verifica poteri

Ogni delegato è munito di delega scritta — firmata dal Segretario regionale — che deve essere rilasciata, debitamente convalidata, dalla Commissione verifica poteri, in sostituzione della delega provvisoria.

Qualora il delegato sia impossibilitato a partecipare al Congresso, la delega può essere trasferita ad altro delegato della provincia eletto nella stessa lista o, in mancanza, al primo non eletto della lista medesima; la firma di colui che trasferisce la propria delega deve essere autenticata dal Responsabile della Segreteria tecnica provinciale o dal Segretario regionale.

Gli eventuali trasferimenti di delega sono convalidati dalla Commissione verifica poteri, sulla base degli elenchi alfabetici provinciali dei delegati e dei verbali delle Commissioni provinciali di garanzia congressuale trasmessi dal Segretario regionale.

È ammessa una sola delega oltre la propria.

La Commissione verifica poteri predispone, in duplice copia, sugli appositi moduli per la registrazione delle dichiarazioni di voto, gli elenchi dei Delegati divisi per seggio elettorale con l'indicazione per ciascun Delegato della provincia di appartenenza, del numero dei voti rappresentati e dell'eventuale trasferimento di delega.

Tali elenchi, autenticati in ogni pagina, con la firma del Presidente della Commissione e di almeno due componenti, devono essere trasmessi alla Presidenza del Con-

gresso per la consegna ai presidenti di seggio.

Ciascun seggio elettorale deve avere un numero di Delegati non superiore a 200.

Art. 53

Adempimenti della Segreteria tecnica regionale

La Segreteria tecnica regionale deve consegnare:

- a) al Presidente del pre-Congresso:
 - l'elenco alfabetico generale dei Delegati al pre-Congresso regionale, con l'indicazione, per ciascuno, della provincia di appartenenza e del numero dei voti rappresentati;
 - l'elenco alfabetico dei partecipanti con diritto di parola;
- b) alla Commissione verifica poteri:
 - l'elenco alfabetico per provincia dei delegati al Congresso, con l'indicazione, per ciascuno, del numero dei voti rappresentati;
 - i verbali delle Commissioni elettorali provinciali.

Art. 54

Svolgimento dei lavori del pre-Congresso regionale

Dopo che il Segretario regionale ha insediato il Presidente del pre-Congresso e questi ha dichiarato aperta la seduta, il pre-Congresso provvede alla nomina:

— dell'Ufficio di Presidenza composto, oltre che dal Presidente, da uno o più vice presidenti e da uno o più componenti l'Ufficio di Segreteria con il compito di coadiuvare il Segretario del pre-Congresso, scelti tra i funzionari del Partito non partecipanti al pre-Congresso;

— della Commissione verifica poteri, composta da un Presidente e da almeno 5 componenti;

— di un Presidente più un numero pari di componenti per ciascun seggio da costituire.

I componenti del seggio n. 1 ed i Presidenti degli altri seggi costituiti formano la Commissione elettorale regionale; la Commissione è presieduta da un funzionario del Partito nominato dalla Direzione nazionale.

L'incarico di Presidente e di componente di seggio è incompatibile con la qualità di candidato.

I componenti gli uffici di cui sopra possono essere scelti anche tra i partecipanti al



pre-Congresso con solo diritto di parola. Successivamente, ed anche nel corso della discussione, il pre-Congresso, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, stabilisce il termine per la presentazione delle liste e quello per l'inizio e la chiusura delle votazioni per l'elezione dei Delegati al Congresso nazionale, avendo presente che fra il termine previsto per la presentazione delle liste e quello di inizio delle votazioni debbono intercorrere almeno tre ore e che la votazione deve svolgersi senza interruzioni.

Il pre-Congresso discute sul tema del Congresso nazionale posto all'ordine del giorno sulla base della relazione svolta dal Segretario regionale.

Tutte le votazioni previste dal presente articolo avvengono per alzata di mano oppure, a giudizio del Presidente, per divisione, distinguendo i delegati secondo il valore delle rispettive deleghe.

Art. 55 *Verbale generale del pre-Congresso regionale*

Il verbale del pre-Congresso regionale deve contenere il resoconto sommario dei lavori e delle deliberazioni del Presidente, nonché l'indicazione di coloro che hanno partecipato alla discussione. Il verbale, da compilare in duplice copia, una per la Direzione nazionale e l'altra per gli atti del Comitato regionale, deve essere firmato dal Presidente, da almeno un Vice presidente e dal Segretario.

Sezione III - Adempimenti preliminari alla votazione

Art. 56 *Presentazione delle liste dei candidati*

Le liste dei candidati debbono essere presentate, tramite l'Ufficio di Presidenza, alla Commissione elettorale, non oltre il termine fissato dal pre-Congresso e comunque almeno tre ore prima dell'inizio della votazione.

Le liste possono essere contraddistinte con una loro denominazione e recheranno il numero che verrà loro assegnato dalla Presidenza secondo l'ordine di presentazione.

Le liste debbono indicare il cognome e il nome dei singoli candidati, da elencare con numero d'ordine progressivo.

Le candidature debbono essere sottoscritte per accettazione sulla lista stessa da parte dei candidati; tale accettazione, tuttavia, può essere sottoscritta dai singoli candidati anche su documento distinto dalla lista.

Le liste debbono comprendere un numero di candidati non superiore a quello determinato dalla Direzione nazionale ai sensi dell'art. 5 lett. e) e non inferiore a quattro.

Ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno cinque delegati.

Nessuno può sottoscrivere come candidato o come presentatore più di una lista.

Il documento di presentazione di una li-

sta può contenere l'indicazione di un rappresentante di lista presso ciascun seggio elettorale e presso la Commissione elettorale regionale per seguire le relative operazioni.

All'atto della presentazione della lista vengono annotati in calce ad essa il giorno e l'ora di presentazione ed il nome del depositante cui viene rilasciata apposita ricevuta.

Le liste che — al controllo della Commissione elettorale — risultassero presentate in maniera difforme da quanto previsto nei precedenti commi, saranno riconsegnate dal Presidente del pre-Congresso a coloro che le hanno depositate, i quali — entro un termine ragionevole fissato dal Presidente stesso, compatibile con lo svolgimento del pre-Congresso regionale e con le modifiche o correzioni da apportare — debbono provvedere alle necessarie rettifiche, mancando le quali le liste vengono escluse.

L'Ufficio di Presidenza assegna quindi a ciascuna lista ammessa un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione.

Art. 57 *Schede di votazione per le preferenze*

Le schede per la votazione delle preferenze, distinte per ciascuna lista, sono di tipo unico e di colore diverso a seconda dei tagli di voti. Questi devono essere fissati in modo da garantire la segretezza del voto ed indicati sulle schede.

Art. 58 *Materiale per i seggi*

La Segreteria tecnica regionale deve consegnare a ciascun Presidente di seggio il seguente materiale:

- l'urna per la raccolta delle schede relative alla votazione delle preferenze, con il materiale necessario per sigillarla;
- una scatola per la conservazione delle schede, autenticate, per la votazione delle preferenze;
- alcune matite per l'espressione del voto di preferenza;
- le tabelle di scrutinio dei voti di preferenza;
- i moduli per la compilazione del verbale;
- il timbro del seggio;
- le buste per l'elenco dei delegati, i tagliandi della votazione e le schede delle preferenze, suddivise in schede nulle, bianche, valide e non utilizzate.

L'Ufficio di Presidenza del pre-Congresso deve consegnare a ciascun Presidente di seggio:

- le 2 copie dell'elenco dei delegati predisposto per la votazione dalla Commissione verifica poteri;
- l'elenco dei componenti di seggio;
- l'elenco dei rappresentanti di lista;
- il manifesto con le liste dei candidati da affiggere nel seggio;
- i pacchi sigillati delle schede per l'espressione delle preferenze con l'indicazione, sull'involucro esterno di ciascuno di essi, del numero che contraddistingue le liste, dei singoli tagli di voti e del numero delle schede.

Art. 59 *Materiale per la Commissione elettorale regionale*

La Segreteria tecnica regionale deve consegnare al Presidente della Commissione elettorale regionale il seguente materiale:

- il timbro della Commissione;
- i moduli per la compilazione del verbale.

L'Ufficio di Presidenza del Congresso deve consegnare alla Commissione l'elenco dei rappresentanti di lista.

Art. 60 *Insiadamento del seggio*

Immediatamente prima dell'inizio della votazione, ciascun Presidente di seggio costituisce il proprio seggio chiamando a farne parte i componenti nominati, tra i quali designa un Vice Presidente ed un Segretario, ed invita i rappresentanti di lista a partecipare alle operazioni elettorali.

In caso di assenza di uno o più componenti del seggio, il Presidente, dopo la chiusura della seduta plenaria, li surroga con uno o più dei Delegati presenti che non siano né candidati, né rappresentanti di lista.

Successivamente il Presidente apre il pacco delle schede per la votazione delle preferenze e, dopo aver controllato che corrispondano numericamente all'indicazione contenuta sull'involucro esterno, provvede alla loro autenticazione mediante la firma di due componenti del seggio ed appone il timbro del seggio stesso nell'apposito spazio sulla facciata posteriore.

Il numero delle schede autenticate deve essere immediatamente trascritto nel verbale del seggio.

Prima di dichiarare aperta la votazione, il seggio elettorale provvede a sigillare l'urna.

In qualsiasi fase del procedimento elettorale è necessaria la presenza di almeno due componenti il seggio tra cui il Presidente o il Vice Presidente.

Sopra tutte le difficoltà che si sollevino intorno alle operazioni di voto, si pronuncia, in via provvisoria, a maggioranza semplice, il seggio elettorale.

I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere a tutte le operazioni del seggio e di far inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

I rappresentanti di lista hanno il dovere di collaborare allo svolgimento delle operazioni elettorali. Possono apporre la propria firma sui sigilli dell'urna di votazione, sui verbali e sui plichi.

Sezione IV - Votazione

Art. 61 *Ammissione al voto e modalità di votazione*

I Delegati al pre-Congresso sono ammessi a votare nell'ordine in cui si presentano.

Per votare il Delegato presenta la propria delega e un documento di identificazione.

Un membro del seggio controlla la delega e ne distacca l'apposito tagliando per la votazione.



Il Presidente chiede al Delegato per quale lista intenda votare e questi indica la lista prescelta.

Il Presidente scrive sull'elenco dei Delegati predisposto per la votazione, nell'apposita casella corrispondente alla lista prescelta, il numero dei voti rappresentati dal Delegato ed annulla le caselle delle altre liste.

Contemporaneamente uno scrutatore, estratto a sorte, annota i voti espressi sull'altra copia dell'elenco dei Delegati.

I voti portati da ciascun Delegato non sono frazionabili e debbono essere attribuiti tutti ad una sola lista.

Il Presidente chiede all'elettore se intende esprimere le preferenze e, in tal caso, gli consegna la scheda della lista prescelta e questi si reca nella cabina elettorale per esprimere, con voto segreto, le preferenze.

Il Delegato può esprimere voti di preferenza nel numero massimo non superiore ad un quarto del numero dei candidati che possono essere compresi in ciascuna lista regionale, secondo quanto fissato dalla Direzione nazionale a norma dell'art. 5, lettera e).

Il voto di preferenza viene espresso con segno di croce nell'apposita casella in corrispondenza al o ai nominativi dei candidati prescelti. Dopo aver votato, il Delegato riconsegna la scheda chiusa al Presidente il quale la depone nell'urna, provvede a prendere nota, nell'apposito riquadro, che il Delegato ha espresso anche le preferenze e appone la propria firma. Analoga annotazione viene effettuata dallo scrutatore in possesso dell'altra copia dell'elenco dei Delegati.

Art. 62

Orario della votazione

Le operazioni di votazione si svolgono fino all'ora fissata dal pre-Congresso regionale; i Delegati che a tale ora si trovano ancora nei locali del saggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

Il Presidente del seggio, quindi, dopo essersi accertato che non vi sia tra i presenti qualcuno che deve ancora votare, dichiara chiusa la votazione.

Nel caso in cui prima dell'ora anzidetta abbiano votato tutti i Delegati assegnati al seggio, la chiusura della votazione del seggio medesimo viene anticipata.

Art. 63

Riscontro della votazione - Accertamento dei voti conseguiti da ciascuna lista e dei voti di preferenza - Verbale

Chiusa la votazione, il Presidente del seggio:

- 1) accerta il numero dei votanti risultanti dall'elenco dei Delegati e dai tagliandi ritirati all'atto della votazione;
- 2) accerta il numero dei voti validi ottenuti dalle singole liste;
- 3) controlla che il numero complessivo dei voti espressi corrisponda al numero dei voti rappresentati dai Delegati che hanno votato;
- 4) accerta per ciascuna lista i voti di preferenza ottenuti da ogni candidato. A tal fine effettua lo scrutinio delle preferenze unciando per ogni lista i voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato; uno scrutatore ed il Segretario ne prendono note sulle apposite tabelle di scrutinio. Sono

nulle tutte le preferenze contenute in una scheda se il loro numero supera il massimo consentito;

5) redige, con l'aiuto del Segretario, il verbale delle operazioni del seggio in duplice copia, che sottoscrive unitamente agli altri componenti il seggio presenti;

6) chiude in apposite e distinte buste gli elenchi dei Delegati, i tagliandi ritirati all'atto della votazione, le schede della votazione delle preferenze suddivise in schede nulle, bianche, valide e non utilizzate e le tabelle dello scrutinio delle preferenze stesse, apponendovi, insieme con uno scrutatore, la firma ed il timbro del seggio;

7) forma un unico plico contenente le buste con gli elenchi dei Delegati, i tagliandi della votazione, le schede delle preferenze e le relative tabelle di scrutinio nonché una copia del verbale: detto plico viene chiuso ed autenticato con il timbro e con le firme dei componenti il seggio e depositato agli atti del Comitato regionale. L'altra copia del verbale è consegnata immediatamente al Presidente della Commissione elettorale regionale.

Art. 64

Norma particolare per i pre-Congressi con un solo seggio elettorale

Nei pre-Congressi regionali con un solo seggio elettorale, alle operazioni per l'attribuzione della rappresentanza e dei posti di Delegato alle singole liste, provvede il seggio stesso con le modalità di cui all'articolo seguente.

Sezione V - Attribuzione della rappresentanza

Art. 65

Attribuzione dei posti di Delegato - Verbale della Commissione elettorale regionale

La Commissione elettorale regionale, alla presenza dei rappresentanti di lista, sulla base dei verbali dei singoli seggi procede alle seguenti operazioni per l'attribuzione alle liste della rappresentanza congressuale e del corrispondente numero di Delegati:

- 1) somma per ciascuna lista i voti rappresentati conseguiti in tutti i seggi elettorali;
- 2) somma i voti di preferenza conseguiti dai candidati nei seggi medesimi, formando, lista per lista, la graduatoria decrescente dei candidati;
- 3) determina il numero dei Delegati spettanti a ciascuna lista, dividendo i voti rappresentati di ognuna di esse per il rapporto di rappresentanza di cui all'art. 4.
- 4) attribuisce i posti di Delegato spettanti a ciascuna lista ad altrettanti candidati della lista stessa secondo la graduatoria decrescente delle preferenze. In caso di parità prevale il più anziano di età;
- 5) utilizza i resti delle divisioni di cui al precedente punto 3), attribuendo la rappresentanza al primo eletto delle rispettive liste se inferiore a 5.000 e a un Delegato in più se uguali o superiori. Per le liste che non abbiano ottenuto nessun eletto per effetto delle operazioni di cui al punto 3), la rappresentanza del resto è attribuita, nella rispettiva lista, al candidato che ha ottenuto più preferenze. Qualora ad una lista spetti un numero di Delegati superiore a quello dei propri candidati, la rappresentanza del primo Delegato in più viene attribuita al

primo degli eletti, la rappresentanza del secondo Delegato in più al secondo degli eletti della lista e così via.

Pertanto i Delegati attribuiti per effetto delle operazioni di cui al punto 3) rappresentano al Congresso nazionale un numero di voti pari al rapporto di rappresentanza, mentre i delegati attribuiti per effetto delle operazioni di cui al punto 5), rappresentano un valore diverso che potrà essere inferiore o superiore al rapporto di rappresentanza.

Delle operazioni di cui al presente articolo, la Commissione redige verbale in duplice copia che deve essere firmato dal Presidente e dagli altri componenti presenti. Una copia deve essere consegnata immediatamente al Presidente del pre-Congresso per la proclamazione degli eletti e per essere conservata agli atti del Comitato regionale; l'altra copia, controfirmata dal Presidente del Congresso, unitamente ai verbali dei singoli seggi elettorali deve essere allegata alla copia del verbale generale del pre-Congresso per la Direzione nazionale - Ufficio Organizzativo.

Art. 66

Norme particolari per la Valle d'Aosta

Qualora la Valle d'Aosta non dovesse raggiungere il minimo di tre Delegati, la rappresentanza attribuita al candidato eletto nella lista che ha conseguito il maggior numero di voti viene divisa in parti uguali tra i primi due candidati della lista stessa. Nel caso di votazione su una sola lista, la rappresentanza viene divisa in parti uguali fra i tre candidati della medesima. Le rappresentanze in tal modo attribuite devono essere arrotondate a 100 per eccesso o per difetto.

Art. 67

Verbali congressuali per la Direzione nazionale

Le copie dei verbali del pre-Congresso regionale per la Direzione nazionale debbono essere recapitate all'Ufficio Organizzativo, all'indomani del pre-Congresso, dal Responsabile della Segreteria tecnica regionale.

Art. 68

Deleghe provvisorie

Il Segretario regionale, in base alle risultanze della Commissione elettorale regionale, dispone la compilazione delle deleghe provvisorie con l'indicazione dei voti rappresentati da ciascun Delegato e, dopo averle debitamente autenticate con la propria firma, le invia tempestivamente ai singoli Delegati insieme alle notizie riguardanti lo svolgimento del Congresso Nazionale.

Sezione VI - Ricorsi

Art. 69

Presentazione dei ricorsi

Eventuali ricorsi contro lo svolgimento dei pre-Congressi regionali debbono essere consegnati alla Commissione nazionale di garanzia congressuale entro il termine perentorio di 48 ore dalla chiusura del pre-Congresso. La Commissione decide e notifica le decisioni agli interessati entro sei giorni dalla data di presentazione del ricorso.



Congresso nazionale e procedimento per l'elezione del segretario politico e dei consiglieri nazionali

Sezione I - Adempimenti del Consiglio nazionale

Art. 70

Nomina delle Commissioni congressuali e dei Presidenti di seggio

Il Consiglio Nazionale nella sessione antecedente il Congresso nazionale procede alla nomina:

a) della Commissione verifica poteri composta di 15 componenti tra cui il Presidente;

b) della Commissione accettazione liste composta di nove componenti tra cui il Presidente;

c) della Commissione per l'esame degli ordini del giorno composta di sette componenti tra cui il Presidente;

d) di un Presidente per ogni seggio elettorale da costituire per la votazione in Assemblea plenaria.

Il Consiglio nazionale stabilisce, altresì, il numero dei seggi da costituire.

I Delegati eletti nei pre-congressi regionali sono assegnati ai seggi secondo l'ordine alfabetico.

I Parlamentari vengono divisi in appositi seggi elettorali in ordine alfabetico; come pure i Delegati dei comitati o delle Sezioni all'estero.

I Presidenti dei seggi costituiscono la Commissione elettorale nazionale. La Commissione è presieduta dal Presidente del seggio n. 1 il quale sceglie in seno alla Commissione stessa un Vice Presidente. Un funzionario dell'Ufficio Organizzativo della Direzione nazionale svolge le mansioni di Segretario, con compiti esclusivamente tecnici.

I componenti le Commissioni possono essere scelti anche tra i partecipanti al Congresso con diritto di parola.

L'incarico di componente la Commissione di cui alla lett. b), di Presidente e di componente di seggio, sono incompatibili con la qualità di candidato.

Sezione II - Svolgimento del Congresso nazionale

Art. 71

Disposizioni generali Diritto di partecipazione al Congresso nazionale

I poteri e le finalità del Congresso nazionale sono fissati dallo Statuto.

Al Congresso nazionale partecipano i De-

legati eletti nei pre-congressi regionali ed i Parlamentari eletti nelle liste della D.C. che abbiano aderito ai relativi gruppi.

Partecipano altresì, con il solo diritto di parola, i Consiglieri nazionali, i Segretari provinciali, i soci che siano stati componenti della Direzione nazionale o che abbiano ricoperto la carica di Ministro o Sottosegretario di Stato, nonché gli esponenti di associazioni o di formazioni sociali le quali si ispirino ai valori ideali della Democrazia Cristiana invitati dalla Direzione nazionale.

La Direzione nazionale può altresì invitare, con diritto di parola, personalità del mondo della cultura, della produzione e della scienza.

Art. 72

Deleghe e trasferimenti

Ogni Delegato regionale, ogni Delegato di Comitati o Sezioni all'estero e ogni Parlamentare, è munito di delega scritta, firmata dal Presidente della Commissione verifica poteri del Congresso nazionale, che viene rilasciata dalla Commissione stessa in sostituzione della delega provvisoria.

Qualora il Delegato regionale sia impossibilitato a partecipare al Congresso nazionale, la delega può essere trasferita ad altro Delegato della regione eletto nella lista o in mancanza, al primo non eletto della lista medesima; la firma di colui che trasferisce la prima delega deve essere autenticata dal Segretario regionale o dal Presidente della Commissione verifica poteri del Congresso Nazionale o dal Responsabile della Segreteria tecnica Regionale.

È ammessa una sola delega oltre la propria.

I parlamentari possono trasferire la delega ad altro Parlamentare.

Art. 73

Commissione verifica poteri

La Commissione verifica poteri ha il compito di convalidare le deleghe e gli eventuali trasferimenti di delega sulla base degli elenchi e dei verbali delle Commissioni elettorali regionali.

Predisporre, in duplice copia, sugli appositi moduli per la registrazione delle dichiarazioni di voto, gli elenchi dei Delegati per le votazioni in Assemblea plenaria, divisi per seggio elettorale con l'indicazione per ciascun Delegato della regione di appartenenza, del numero dei voti rappresen-

tati e dell'eventuale trasferimento di delega.

Predisporre altresì, in duplice copia, gli elenchi dei Delegati, dei Comitati o delle Sezioni all'estero e dei Parlamentari, suddivisi per gli appositi seggi.

Art. 74

Apertura del Congresso Ufficio di Presidenza

Il Congresso nazionale è dichiarato aperto dal Segretario politico.

Subito dopo l'apertura, il Congresso nazionale procede alla nomina dell'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, da quattro Vice presidenti, da cinque segretari e da sei questori.

Il Presidente è sostituito, in caso di assenza temporanea, da uno dei Vice presidenti da lui designato. In caso di mancata designazione è sostituito dal Vice Presidente più anziano di età.

L'Ufficio di presidenza nomina i componenti i seggi per la votazione in Assemblea plenaria.

L'Ufficio di Presidenza ed i componenti i seggi possono essere scelti anche tra i partecipanti al Congresso con solo diritto di parola. L'incarico di componente il seggio è incompatibile con la qualità di candidato.

Art. 75

Poteri del Presidente del Congresso

Il Presidente dirige i lavori del Congresso, apre, sospende e chiude la seduta, modera la discussione, concede e toglie la parola, mantiene l'ordine esercitando eventualmente i poteri di richiamo e di espulsione dall'aula, anche a mezzo dei componenti l'Ufficio di Presidenza, pone le questioni, indice le votazioni e ne proclama il risultato.

Decide sulle questioni procedurali e sui reclami contro l'operato della Commissione verifica poteri.

Art. 76

Svolgimento dei lavori del Congresso nazionale - Votazioni

Il Segretario politico svolge la relazione sul tema del Congresso. I Delegati ed i partecipanti con diritto di parola che intendano parlare debbono iscriversi presso la Presidenza.

Il Congresso nazionale, su proposta del-



IL POPOLO

REGOLAMENTO PER IL XVIII CONGRESSO NAZIONALE

l'Ufficio di Presidenza, stabilisce il termine per la presentazione delle liste dei candidati per la elezione del Consiglio nazionale e degli altri organi previsti, e quello per l'inizio e la chiusura delle rispettive votazioni.

Tutte le votazioni, ad eccezione di quelle per l'elezione del Segretario Politico e dei consiglieri nazionali, avvengono per alzata di mano oppure, a giudizio del Presidente, per alzata e seduta, ovvero per divisione.

Chiusa la discussione, sono ammessi a parlare coloro che, prima della chiusura, abbiano presentato ordini del giorno che non abbiano ancora illustrato; ad essi è concesso un periodo di tempo non superiore a dieci minuti. Ugual tempo è concesso a non più di uno dei firmatari di ciascun ordine del giorno, già illustrato, per replicare.

Il Presidente può consentire che i Delegati prendano la parola per dichiarazioni di voto sull'ordine del giorno, accordando un periodo di tempo non eccedente i cinque minuti.

Art. 77

Verbale generale del Congresso nazionale

Il verbale generale del Congresso nazionale deve contenere il resoconto sommario dei lavori, con l'indicazione di tutte le deliberazioni del Presidente e dell'Ufficio di presidenza.

Al verbale generale debbono essere allegati gli elenchi dei Delegati, il testo degli ordini del giorno, le candidature e le liste presentate.

Il verbale generale e gli allegati devono essere firmati dal Presidente e dai componenti l'Ufficio di presidenza e trasmessi all'Ufficio Organizzativo.

Sezione III - Adempimenti preliminari alle votazioni

Art. 78

Presentazione delle candidature per l'elezione del Segretario Politico

La presentazione dei candidati alla Segreteria politica del Partito si effettua a partire dall'ottavo giorno precedente lo svolgimento dei pre-Congressi regionali fino a 24 ore prima dell'inizio del Congresso nazionale. La presentazione deve essere compiuta: — da almeno 300 Delegati ai pre-congressi regionali di 30 provincie e 8 regioni diverse e inoltrata al Presidente del Consiglio nazionale;

— da almeno 150 fra Delegati eletti nei pre-congressi regionali e Parlamentari, e inoltrata al Presidente del Consiglio nazionale.

Unitamente alla presentazione della candidatura e alla dichiarazione di accettazione, i candidati dovranno presentare le proposte politico-programmatiche sui temi generali del Congresso e sull'iniziativa del partito.

Alla presentazione può essere accompagnata la designazione di un rappresentante candidato presso ciascun seggio elettorale e presso la Commissione elettorale del Congresso nazionale.

Le firme dei presentatori devono essere accompagnate dai dati comprovanti il loro diritto di voto. Il Presidente del Consiglio nazionale

verifica la regolarità della presentazione entro due giorni e per l'eventuale regolarizzazione concede tre giorni di tempo.

Immediata comunicazione della presentazione di ogni candidatura sarà data su «Il Popolo» e su «la Discussione», riportando anche il testo della dichiarazione di intenti e l'elenco dei presentatori con l'indicazione della qualità della delega.

Art. 79

Liste dei candidati per l'elezione del Consiglio nazionale

Le liste dei candidati per l'elezione del Consiglio nazionale devono essere presentate alla Commissione accettazione liste entro il termine fissato dal Congresso.

Le liste possono essere contraddistinte con una denominazione e recheranno il numero che sarà loro assegnato dalla Presidenza del Congresso.

Ciascuna lista deve contenere due distinti elenchi di candidati, uno di Parlamentari e uno di non Parlamentari, comprendenti ciascuno, con numero d'ordine progressivo, un numero di candidati non superiore a 80.

Le candidature devono essere sottoscritte per accettazione sulla lista stessa da parte dei candidati; tale accettazione, tuttavia, può essere sottoscritta dai singoli candidati anche su documento distinto dalla lista.

La dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta da non meno di 5 delegati.

Nessuno può sottoscrivere come presentatore o come candidato più di una lista.

Il documento di presentazione può contenere, inoltre, l'indicazione di un rappresentante di lista presso ciascun seggio elettorale e presso la Commissione elettorale nazionale per seguire le relative operazioni.

La Commissione accettazione liste annota in calce alla dichiarazione di presentazione della lista i nomi dei depositanti, il giorno e l'ora di presentazione, rilasciandone ricevuta.

Art. 80

Commissioni centrali per le garanzie statutarie Commissione elettorale centrale

Le Commissioni centrali per le garanzie statutarie e la Commissione elettorale centrale sono elette rispettivamente secondo quanto disposto dall'art. 100 dello Statuto e dall'art. 12 del regolamento per la designazione dei candidati d.c. alle elezioni.

Art. 81

Ammissione delle liste

La Commissione accettazione liste procede alla verifica delle liste presentate per l'elezione del Consiglio nazionale; nel caso di errori o di irregolarità, assegna ai presentatori un termine non superiore a due ore perché provvedano alla regolarizzazione.

Art. 82

Schede di votazione per le preferenze

Le schede per la votazione relativa all'elezione del Segretario Politico e le schede per le preferenze inerenti all'elezione del Consi-

glio nazionale sono di tipo unico e di colore diverso a seconda dei tagli di voti. Questi devono essere fissati in modo da garantire la segretezza del voto ed indicati sulle schede.

Art. 83

Insediamiento dei seggi elettorali ed orari di votazione

La Presidenza del Congresso dispone l'insediamento dei seggi nei termini fissati dal Congresso.

In caso di assenza di uno o più componenti il Presidente del seggio li surroga con uno o più dei delegati presenti che non siano né candidati né rappresentanti di lista.

Il Presidente del seggio designa quindi un Vice Presidente ed invita i rappresentanti di lista a partecipare alle operazioni elettorali. Funge da segretario un funzionario appartenente al personale del Ruolo della Segreteria tecnica, designato dall'Ufficio Organizzativo con compiti esclusivamente tecnici.

Il seggio provvede agli adempimenti prescritti ed in particolare all'autenticazione delle schede per tutte le votazioni previste.

Il numero delle schede autenticate deve essere immediatamente trascritto nei rispettivi verbali.

I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere a tutte le operazioni del seggio e di fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

I rappresentanti di lista hanno il dovere di collaborare al regolare svolgimento delle operazioni elettorali. Possono apporre la propria firma sui sigilli delle urne di votazione, sui verbali e sui plichi.

Art. 84

Materiale per i seggi

Il Presidente del seggio controlla che, all'atto dell'insediamento, il seggio stesso sia in possesso del seguente materiale:

- a) il timbro del seggio;
- b) l'elenco dei componenti il seggio;
- c) gli elenchi dei rappresentanti di candidato e di lista;
- d) le schede per tutte le votazioni previste;
- e) alcune copie del manifesto contenente le liste dei candidati per l'elezione del Consiglio nazionale, occorrenti per l'affissione nei locali del seggio;
- f) due copie dell'elenco con indicati gli elettori assegnati al seggio predisposto dalla Commissione; verifica poteri sugli appositi moduli per l'espressione del voto palese;
- g) i moduli per la compilazione dei verbali.

Sezione IV - Operazione di votazione - Proclamazione dell'elezione del Segretario Politico - Riparto dei seggi e proclamazione dell'elezione del Consiglio nazionale

Art. 85

Operazioni di votazione per l'elezione del Segretario Politico

Il Delegato, per essere ammesso al voto, presenta la propria delega ed un documen-



IL POPOLO

REGOLAMENTO PER IL XVIII CONGRESSO NAZIONALE

to di identità. Un componente il seggio controlla la delega e ne distacca l'apposito tagliando per la votazione relativa all'elezione del Segretario Politico.

Il Presidente consegna all'elettore la scheda di votazione e la matita del seggio.

L'elettore si reca nella cabina ed esprime il proprio voto tracciando sulla scheda, con la matita, un segno nella casella posta accanto al nominativo prescelto o sul numero che lo contraddistingue.

Dopo aver espresso il voto il Delegato piega la scheda e la consegna al Presidente il quale la depone nell'apposita urna.

Uno degli scrutatori annota l'avvenuta votazione apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore nell'apposita colonna dell'elenco elettorale.

Chiusa la relativa votazione, il Presidente del seggio procede alle operazioni di riscontro dei votanti, all'accertamento dei voti conseguiti da ciascun candidato per l'elezione del Segretario Politico.

Art. 86

Operazioni di votazione per l'elezione del Consiglio nazionale

Il Delegato, per essere ammesso al voto, presenta la propria delega ed un documento d'identità.

Un componente il seggio controlla la delega e ne distacca l'apposito tagliando per la votazione relativa all'elezione del Consiglio Nazionale e degli altri organi.

Il Presidente chiede all'elettore, per l'elezione del Consiglio nazionale, per quale lista intenda votare e questi indica la lista prescelta.

Il Presidente scrive, sull'elenco, nella casella corrispondente alla lista indicata e al nome dell'elettore, il numero dei voti da esso rappresentati; appone la propria firma nell'apposita casella per attestare che l'elettore ha votato ed annulla le altre caselle della medesima riga.

Contemporaneamente uno scrutatore estratto a sorte annota i voti espressi sull'altra copia dell'elenco elettorale.

Il Presidente chiede all'elettore se intende esprimere le preferenze e, in tal caso, gli consegna la scheda, comprendente i candidati Parlamentari e i candidati non Parlamentari, di tutte le liste. Il Presidente annota sulla scheda la lista votata e il numero dei voti rappresentati dal Delegato, e questi si reca nella cabina elettorale per esprimere, con voto segreto, le preferenze.

Possono essere espresse preferenze, anche per candidati compresi in liste diverse da quella votata, nel numero massimo non superiore a quattro per i Parlamentari e quattro per i non Parlamentari.

Il voto di preferenza viene espresso con segno di croce nell'apposita casella in corrispondenza al o ai nominativi dei candidati prescelti. Dopo aver votato l'elettore riconsegna la scheda chiusa al Presidente il quale la depone nell'urna, provvede a prendere nota, nell'apposito riquadro, che l'elettore ha espresso anche le preferenze. Analoga annotazione viene effettuata dallo scrutatore in possesso dell'altra copia dell'elenco dei Delegati.

Il Presidente, quindi, consegna le schede per le altre votazioni previste, facendone prendere nota.

Chiusa le votazioni, il Presidente del seggio procede alle operazioni di riscontro dei votanti e all'accertamento dei voti conseguiti da ciascuna lista per l'elezione del Consiglio nazionale nel seguente modo:

1) procede all'eventuale riduzione del voto rappresentato dalle schede, nella misura di 1/160 per ogni preferenza espressa su liste diverse da quelle dichiarate;

2) attribuisce alle altre liste la frazione di voto corrispondente alle preferenze trasferite;

3) somma i risultati delle operazioni di cui ai punti 1 e 2;

4) procede alle somme risultanti dall'elenco degli elettori aggiungendo o sottraendo dalle liste le somme risultanti al punto 3, determinando conseguentemente i voti riportati da ciascuna lista;

5) in modo analogo procede alla determinazione delle preferenze ottenute da ciascun candidato all'interno delle singole liste, dopo aver considerato nulle tutte le preferenze contenute in una scheda se il loro numero ha superato il massimo consentito. In questo caso tutti i voti rappresentati sono assegnati alla lista votata.

Il Presidente procede infine alle operazioni di scrutinio inerenti l'elezione delle Commissioni Centrali per le Garanzie Statutarie, e l'elezione dei due terzi della Commissione elettorale centrale.

Art. 87

Orario delle votazioni

Le operazioni relative alle votazioni si svolgono senza interruzione fino alle rispettive ore fissate dal Congresso; gli elettori che a tali ore si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche, oltre il termine predetto.

Per le votazioni, il Presidente del seggio, dopo essersi accertato che non vi sia tra i presenti qualcuno che deve ancora votare, dichiara chiusa la votazione.

Nel caso in cui, prima delle ore anzidette, abbiano votato tutti gli elettori assegnati al seggio, si procede alla chiusura del seggio medesimo.

Art. 88

Operazioni della Commissione elettorale nazionale relativa all'elezione del Segretario Politico

La Commissione elettorale nazionale — alla presenza dei rappresentanti di candidato, i quali hanno diritto di far inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni — sulla base dei verbali di tutti i seggi per la votazione in Assemblea plenaria, procede alle seguenti operazioni:

1) determina il totale dei voti conseguiti da ogni candidato sommando i voti ottenuti da ciascuno di essi in tutti i seggi;

2) accerta se la maggioranza assoluta dei voti rappresentati esprimibili, sia stata conseguita da uno dei candidati e, in tal caso, procede immediatamente alla compilazione del verbale.

Qualora, invece, in prima votazione, nessun candidato abbia ottenuto la prescritta maggioranza assoluta dei voti rappresentati, si procede immediatamente a votazione di ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto, in prima votazione, il mag-

gior numero di voti. È eletto il candidato che ottenga la maggioranza assoluta dei voti espressi. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta si procede ad ulteriore votazione di ballottaggio tra i due candidati: è eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero dei voti espressi. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato che ha maggiore anzianità di iscrizione al Partito. Delle operazioni di cui sopra la Commissione redige il verbale che deve essere firmato dal Presidente e dagli altri componenti presenti: il verbale deve essere consegnato immediatamente al Presidente del Congresso, che lo controfirma e procede alla proclamazione del Segretario Politico.

Il verbale viene conservato agli atti dell'Ufficio Organizzativo.

Art. 89

Operazioni di riparto dei seggi per l'elezione del Consiglio nazionale - Verbale

La Commissione elettorale nazionale — alla presenza di un rappresentante di ogni lista, che ha diritto di far inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni — sulla base dei verbali di tutti i seggi per la votazione in Assemblea plenaria, procede alle seguenti operazioni per il riparto dei seggi del Consiglio nazionale:

1) determina il totale dei voti validi conseguiti da ogni lista sommando i voti ottenuti da ciascuna in tutti i seggi;

2) determina il totale nazionale dei voti validi sommando i voti riportati dalle liste;

3) determina il quoziente elettorale dividendo il totale dei voti validi per 80;

4) assegna ad ogni lista tanti eletti quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nei voti di ciascuna lista. I seggi eventualmente restanti vengono successivamente attribuiti alle liste per le quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti. In caso di parità di resti si ripete la divisione di cui al punto 3) calcolando il quoziente elettorale con una o più cifre decimali. Nel caso in cui anche con il quoziente così calcolato si abbia parità di resti, il seggio si attribuisce alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di quest'ultima cifra si procede per sorteggio;

5) somma, lista per lista, i voti di preferenza ottenuti dai candidati, Parlamentari e non Parlamentari, e determina le rispettive graduatorie;

6) attribuisce i posti spettanti a ciascuna lista ad altrettanti candidati, Parlamentari e non Parlamentari, delle rispettive liste, secondo la graduatoria decrescente dei voti di preferenza da ciascuno riportati. In caso di parità prevale l'ordine di anzianità di iscrizione al Partito.

La Commissione elettorale nazionale procede quindi alle operazioni relative all'elezione delle Commissioni Centrali per le garanzie statutarie e per l'elezione dei due terzi della Commissione elettorale centrale.

Delle operazioni di cui sopra la Commissione redige i verbali che devono essere firmati dal Presidente, dai componenti il seggio e dai rappresentanti di lista; detti verbali devono essere consegnati immediatamente al Presidente del Congresso che lo controfirma, per la proclamazione degli eletti e per essere successivamente conservati agli atti dell'Ufficio Organizzativo.

XVIII CONGRESSO NAZIONALE

DATI E ANNOTAZIONI

SEZIONI :

Nelle 13.137 sezioni Territoriali e d' Ambiente sono stati eletti dagli iscritti N. 52.123 delegati.

AMMINISTRATORI :

I consiglieri Regionali, Provinciali e Comunali nelle 100 assemblee svolte hanno eletto 3.955 Delegati (degli " Eletti ").

Nel complesso hanno quindi partecipato alle Assemblee Provinciali 56.118 delegati.

56.078

ASSEMBLEE PROVINCIALI

Le Assemblee Provinciali hanno eletto 3.897 delegati ai pre-congressi Regionali.

PRE-CONGRESSI REGIONALI

I pre-congressi Regionali hanno eletto 920 Delegati al Congresso Nazionale.

CONGRESSO NAZIONALE

Partecipano al Congresso Nazionale con diritto di voto :

- A) 920 Delegati Regionali in rappresentanza di 11.912.756 voti
- B) 7 Delegati dei comitati all'estero in rappresentanza di 38.300 voti
- C) 385 Parlamentari (italiani ed europei) in rappresentanza di 1.347.500
(1/10 dei voti ottenuti dalla DC alle politiche)

Al Congresso parteciperanno quindi 1.312 Delegati che rappresentano 13.298.556 voti congressuali.

LA DELEGA AL CONSIGLIO NAZIONALE

2) Come nei Congressi precedenti, non potendo esaminare, discutere ed eventualmente approvare tutte le numerose proposte presentate riguardanti modifiche statutarie, l'Assemblea - come suggerito dal Presidente della Commissione ordini del giorno sen. Sandro Fontana - deliberò di demandare questo compito al nuovo Consiglio nazionale che si stava per eleggere, fissando nei tre quinti dei componenti il quorum necessario per la loro approvazione. Il documento di delega era così formulato:

Nel quadro dell'auspicato riordino e adeguamento della normativa statutaria e regolamentare, il XVIII Congresso nazionale espressamente dà mandato al Consiglio Nazionale procedere alle modifiche conseguenti, adottando le deliberazioni a maggioranza ^{dei tre quinti} ~~del 60%~~ dei componenti.

a seguire nella pagina
↓

Fonte: Archivio Istituto di Storia sc. 29 fasc. 18